



ISTITUTO COMPRENSIVO "PINEROLO III"

Scuola con sezione ad indirizzo musicale

Via De' Rochis, 29 - 10064 PINEROLO (TO)

0121/321693 - Sito web: www.scuolapoetpinerolo.gov.it

PEO: toic8bp00b@istruzione.it - PEC: toic8bp00b@pec.istruzione.it

Succursali in Pinerolo - Sedi associate: Piscina e Riva

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1. Principi

1. I doveri degli studenti sono individuati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria e negli articoli di cui al presente Regolamento.

La violazione di tali doveri comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi nel rispetto delle norme procedurali contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2. Funzione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno una **funzione educativa** e sono volte, ove possibile, al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica ove possibile.
2. La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto del **principio di gradualità** e proporzionalità tenendo conto della **situazione personale dello studente** e della gravità del comportamento sanzionato.
3. **la responsabilità disciplinare è personale;**
4. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad **esporre le proprie ragioni;**
5. la **volontarietà** - intesa come dolo - dei comportamenti che violano le norme disciplinari e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la **gravità** dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare;
6. le sanzioni sono sempre **temporanee**, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
7. nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri dello studente, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità;
8. **la reiterazione di un comportamento** che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione disciplinare di grado immediatamente superiore;
9. l'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al **risarcimento degli eventuali danni arrecati.**

Articolo 3. Classificazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari si distinguono in:
 - a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
 - b. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - c. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo della studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
 - d. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - e. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Articolo 4. Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità Scolastica

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità, scolastica sono:

- a) **richiamo verbale;**
- b) **nota sul diario**, al fine di segnalare alla famiglia comportamenti o mancanze degli studenti;
- c) **annotazione sul registro**, come segnalazione di un comportamento negativo o di violazioni disciplinari, **che deve essere riportata sul diario;**
- d) **obbligo di trascorrere l'intervallo in classe** o in locali sorvegliati;
- e) **obbligo di prestare attività a favore della comunità scolastica**, nell'ambito dell'ordinaria frequenza con vigilanza da parte di un docente;
- f) **esclusione dalla partecipazione ad iniziative didattiche** (es: visite didattiche, attività laboratoriali...);
- g) **risarcimento del danno.**

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogabili anche congiuntamente, in relazione alla gravità delle infrazioni secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto della situazione personale dello studente.

Articolo 5. Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di cui all'articolo precedente si configurano non solo come sanzioni autonome ma anche come misure accessorie rispetto alle sanzioni di allontanamento dello studente

dalla comunità scolastica.

Articolo 6. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

1. Condizione necessaria per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica è la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
2. I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a viaggi di istruzione e visite didattiche.
3. L'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.
4. L'allontanamento dello studente per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
5. Condizioni necessarie per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico (art. 3, lett. d) è la ricorrenza di una situazione di recidiva e la non esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno.
6. Condizione necessaria per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 3, lett. e) è l'estrema gravità e pericolosità sociale del comportamento sanzionato.
7. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica.

TITOLO II

I doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le sanzioni

Articolo 7. Doveri di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di studio

1. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi da Scuola solo per validi motivi e devono essere puntuali nell'ingresso in aula sia all'inizio delle lezioni che al termine dell'intervallo. L'ingresso a Scuola in ritardo e l'uscita anticipata sono consentiti solo in casi eccezionali, per validi motivi e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
Gli studenti hanno l'obbligo di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di

svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica programmate dagli insegnanti, senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri espedienti per evitarle.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a) **assenze ripetute** o in coincidenza di verifiche o non giustificate;
- b) **ritardi reiterati** o non giustificati;
- c) **allontanamento dall'aula** senza permesso;
- d) **mancata esecuzione dei compiti assegnati** per lo studio domestico.

3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento

dalla comunità scolastica di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a) **disturbo sistematico della lezione** (parlando ad alta voce, giocando con i vicini di banco, alzandosi dal posto senza permesso, interrompendo in modo pretestuoso l'insegnante, esprimendosi con versi e suoni inadeguati ecc.)

5. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell'art. 3 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Articolo 8. Obbligo di rispetto del Capo d'istituto, dei docenti, del personale della Scuola e dei compagni

1. Gli studenti hanno l'obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che vuole gli altri abbiano nei suoi confronti.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a. comportamenti o espressioni irrispettose;
- b. comportamenti aggressivi, minacciosi, violenti, molesti;
- c. lancio di oggetti;
- d. ripresa di filmati, immagini, registrazione di espressioni in mancanza di specifica autorizzazione;
- e. atti di bullismo;
- f. danneggiamento di beni di proprietà altrui;
- g. sottrazione di beni di proprietà altrui;
- h. comportamenti che creano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (se stessi e gli altri);
- i. ogni altro comportamento, anche non tipizzato in questo articolo, che costituisce grave violazione del presente dovere.

3. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla

comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Articolo 9. Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica

1. La vita della comunità scolastica, come sancito nell'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria, si deve basare sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco dei membri della comunità quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Gli studenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, devono assumere un comportamento coerente con i principi di cui al comma precedente.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a. falsificazione di firme e documenti;
- b. alterazione o manomissione delle comunicazioni dei docenti;
- c. modificazione o cancellazione dei voti espressi dai docenti sul diario;
- d. danneggiamento o sottrazione di registri, verifiche.
- e. adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione alla discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica;
- f. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 3 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Articolo 10. Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola.

1. Gli insegnanti illustreranno agli alunni le norme organizzative e di sicurezza della Scuola e gli studenti hanno l'obbligo di rispettarle, tra queste a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i piani di evacuazione, le disposizioni sul divieto di fumo.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a. violazione delle norme organizzative sull'uso dei laboratori, delle strutture e
- b. degli impianti (laboratori, palestra, biblioteca ecc.)
- c. violazione delle regole relative al cambio dell'ora ed alla fruizione della pausa
- d. di ricreazione (allontanarsi dall'aula, comportarsi in modo chiassoso e simili);
- e. violazione delle norme organizzative sull'uso dei servizi (utilizzo improprio, mancanza di igiene, mancanza di rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici,....)
- f. ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che

- g. comporta violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola.
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
- a. violazione del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze della Scuola;
 - b. atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza della Scuola (es.: sosta lungo le scale antincendio; immotivata apertura delle porte di sicurezza; uso improprio degli estintori);
 - c. introduzione ed utilizzo a Scuola di oggetti o sostanze pericolose;
 - d. introduzione ed utilizzo a Scuola di alcol e sostanze stupefacenti;
 - e. spaccio di sostanze stupefacenti e commercio di alcolici;
 - f. intrusione nei locali della Scuola;
 - g. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Articolo 11. Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola

1. Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, per scopi leciti e senza arrecar danno ai beni utilizzati o a terzi nella consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell'intera comunità scolastica e funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
- a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi diversi da quelli didattici;
 - b. utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti.
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
- a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi illeciti;
 - b. danneggiamento, sottrazione o dispersione di beni di proprietà della Scuola;
 - c. danneggiamento delle strutture della Scuola (es.: causazione di allagamenti,

incendi demolizioni);

d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. La famiglia o i rappresentanti legali dello studente hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

Articolo 12. Obbligo di condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura

1. Gli studenti hanno l'obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell'aula di lezione. Devono inoltre concorrere a rendere gli ambienti scolastici accoglienti anche attraverso la proposizione e/o la partecipazione ad iniziative di abbellimento e valorizzazione degli spazi.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

a) deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili con qualsiasi mezzo.

b) ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. La famiglia o i rappresentanti legali dello studente hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

Articolo 13. Regole sull'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature Elettroniche

1. È vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche (lezioni, conferenze, laboratori, visite didattiche, intervalli, ecc.)

2. E' vietata l'acquisizione di immagini, filmati, registrazioni vocali di persone nell'ambito scolastico e/o la loro diffusione in violazione del diritto alla privacy

3. I cellulari e le apparecchiature elettroniche in funzione saranno ritirati dagli insegnanti e consegnati ai genitori o a chi ne fa le veci;

4. In deroga al comma 1 del presente articolo, il docente può autorizzare l'uso delle predette apparecchiature per soli scopi didattici, assumendosi l'obbligo di un'attenta vigilanza;

5. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

TITOLO III

I procedimenti di irrogazione delle sanzioni e di risoluzione dei conflitti in merito all'applicazione del regolamento

Capo I Principi generali

Articolo 14. Organi competenti

1. E' di competenza del singolo docente l'adozione delle sanzioni di cui alle lettere a) b) c) d) art.4 del Regolamento
2. È di competenza del Consiglio di classe l'adozione:
 - delle sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica indicate nell'art. 4 con le lettere e) f) g)
 - delle sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.Qualora faccia parte del Consiglio di Classe il genitore dell'allievo direttamente coinvolto, questi ha il dovere di astenersi.
3. È di competenza del Consiglio di istituto l'adozione delle sanzioni che comportano:
 - l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
 - l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
4. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe sono decisi dall'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Articolo 15. Unità organizzativa responsabile del procedimento.

1. Nell'ambito del procedimento di accertamento della infrazione disciplinare, il Dirigente Scolastico, a mezzo di proprio provvedimento, può individuare tra i suoi collaboratori il responsabile del procedimento disciplinare.
2. In tal caso, al momento di avvio del procedimento, il Dirigente indica il nominativo del collaboratore preposto al ruolo di responsabile del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento:
 - a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

- b. accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c. cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dal presente regolamento;
- d. trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento disciplinare.

Capo II

Il procedimento di irrogazione delle Sanzioni

Articolo 16. Segnalazioni

1. È compito dei docenti coordinatori di classe informare il Capo di istituto del verificarsi delle condizioni per l'avvio del procedimento disciplinare.
2. Se un membro della comunità scolastica viene a conoscenza di comportamenti definiti illeciti dalla legge e dal presente regolamento deve darne dettagliata comunicazione scritta al Capo di istituto o informare uno dei docenti dello studente che ha commesso l'illecito.
3. Il docente che viene direttamente a conoscenza del comportamento illecito o a cui tale comportamento è stato riferito da altro membro della comunità deve immediatamente relazionare per iscritto al Dirigente Scolastico.

Articolo 17. Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento disciplinare è comunicato con le modalità previste dall'articolo seguente, ai genitori/tutori degli alunni nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Articolo 18. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Dirigente Scolastico dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione allo studente ed ai suoi genitori, o ad altro soggetto esercente la potestà e al Consiglio di classe con mezzi idonei ad assicurare la ricezione diretta di tale comunicazione. A tale scopo è utilizzabile anche il fonogramma.

Articolo 19. Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti nei confronti dei quali ha luogo il procedimento disciplinare hanno diritto:

- a. di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b. di presentare memorie scritte per esporre le proprie ragioni.
2. Al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, lo studente, anche accompagnato dai genitori/tutori, può illustrare le proprie motivazioni difensive al Consiglio di classe in seduta straordinaria.

Articolo 20. Convocazione e comunicazione degli atti all'organo competente all'emissione del provvedimento

1. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, sulla base della dettagliata relazione scritta sugli episodi in cui si prefigurano situazioni che il Regolamento di Disciplina prevede possano essere passibili di sanzioni disciplinari, convoca il Consiglio di Classe, completo di tutte le sue componenti (insegnanti e genitori), competente all'emissione del provvedimento di definizione del procedimento mettendo a disposizione di tale organo tutti gli atti dell'istruttoria.

Nella comunicazione devono essere indicati:

- a. l'amministrazione competente;
- b. l'oggetto del procedimento promosso;
- c. la data e l'ora della riunione;
- d. la sede dove si svolgerà il procedimento;
- e. l'ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 21. Termine

1. L'organo competente all'emissione del provvedimento, valutati gli atti a propria disposizione, provvede ad irrogare la sanzione ovvero ad archiviare gli atti se ritiene non sussistere alcuna responsabilità disciplinare, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 17.

Articolo 22. Verbale e Decisione

1. Della seduta del Consiglio di Classe (o del Consiglio di istituto) dovrà essere redatto un verbale analitico e preciso contenente:
- a) l'individuazione dei presenti, degli eventuali sostituti dei docenti, degli assenti e del segretario verbalizzatore;
 - b) l'esposizione chiara del caso;
 - c) la menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze verbali;
 - d) la motivazione del provvedimento finale.
 - e) La firma del presidente, del segretario della seduta e del coordinatore di classe.

2. In base alle risultanze del verbale del Consiglio di Classe (o del Consiglio di Istituto) il Segretario e il DS redigono l'atto conclusivo, di assoluzione o di erogazione della sanzione.
3. Il provvedimento deve essere notificato alla famiglia (o a chi esercita la potestà genitoriale).

Capo III **Organo di garanzia**

Articolo 23. Composizione

1. L'Organo di garanzia è composto da un docente e da due rappresentanti dei genitori eletti dai genitori in Consiglio d'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. I primi dei non eletti quali componenti effettivi dell'Organo per la categoria genitori sono nominati membri supplenti. Il Consiglio di istituto designa, altresì, un insegnante quale membro supplente dell'Organo.
3. Il membro supplente è chiamato a far parte dell'Organo in sostituzione di quello effettivo in caso di incompatibilità di questi.
4. È in condizione di incompatibilità il docente, membro effettivo dell'Organo di Garanzia, che è già stato membro dell'organo che ha irrogato la sanzione in primo grado ovvero che è stato personalmente coinvolto nei fatti a seguito dei quali è stata irrogata la sanzione.
5. È in condizione di incompatibilità il genitore, membro effettivo dell'Organo di Garanzia, dell'alunno che è stato destinatario della sanzione.

Articolo 24. Competenza

1. L'Organo di Garanzia è competente a decidere in merito ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti di irrogazioni delle sanzioni
2. L'Organo decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse (genitori / tutori o rappresentanti legali), anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 25. Durata della carica

1. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica fino a nuove elezioni.

Articolo 26. Funzionamento

1. In caso di presentazione di ricorsi o reclami, l'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i

componenti con l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

2. Il Dirigente invia la comunicazione ai membri supplenti in caso di incompatibilità.
3. In prima convocazione l'Organo si reputa legittimamente costituito solo in caso di presenza di tutti i componenti, in seconda convocazione l'organo si reputa legittimamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti.
4. Le deliberazioni sono assunte, previa verifica della legittima costituzione dell'Organo, a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
5. In caso di astensione di qualcuno dei membri, tale voto non concorre alla determinazione della maggioranza necessaria per la assunzione delle decisioni.
6. In caso di parità di voti si ritiene confermato il provvedimento sanzionatorio impugnato.
7. Le riunioni dell'**Organo di garanzia interno alla scuola** si svolgono a porte chiuse e sono verbalizzate da uno dei componenti in un apposito registro custodito dal Dirigente Scolastico.

Capo IV

Il procedimento di impugnazione

Articolo 27. Impugnazioni

1. Contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interessi (genitori / tutori o rappresentanti legali) all'Organo di Garanzia dell'Istituto scolastico secondo le modalità e i termini di cui al presente capo.

Articolo 28. Termini

1. Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione.
2. Il ricorso deve avere necessariamente la forma scritta e deve essere posto all'attenzione del Dirigente Scolastico mediante consegna a mani presso la segreteria dell'Istituto o spedizione a mezzo posta raccomandata.
3. Per i ricorsi inviati a mezzo posta ai fini del computo del termine di cui al primo comma si ritiene valida la data del protocollo di acquisizione del plico.

Articolo 29. Procedimento

1. Il Dirigente, ricevuto il ricorso, provvede a mettere a disposizione

dell'Organo di Garanzia l'intero fascicolo del procedimento con tutta la relativa documentazione fissando contestualmente la convocazione dello stesso.

2. La prima e la seconda convocazione dell'Organo devono avvenire nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso.

3. Il provvedimento definitivo deve essere emesso dall'Organo nel termine perentorio di quindici giorni dal deposito del ricorso o dalla sua ricezione se presentata a mezzo posta e deve essere comunicato ai soggetti interessati a cura del Dirigente Scolastico entro i cinque giorni successivi.

Articolo 30. Reclamo

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) avverso i provvedimenti dell'Organo di Garanzia in merito all'applicazione del presente Regolamento è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

2. Le modalità e i termini per la proposizione del reclamo sono previste nell'art. 5 del DPR 249/98.

Articolo 31. Disposizione finale

1. Sono abrogate tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti disciplinari emanati dall'Istituto Scolastico

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio d'Istituto.